

COMUNE DI ORTONA DEI MARSI

(Provincia di L'Aquila)

Ufficio Tributi

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – ANNO 2008 VERSAMENTO DEL SALDO

Visto il capo (artt. Da 1 a 18) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, comma 5, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l'art. 5-bis, comma 4, del D.L. 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148;
Visto l'art. 37, commi 13 e 53 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio in data 18 dicembre 2007;
Visto l'art. 1, commi 156, da 158 a 171, 173, 174 e 175 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto l'art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;
Visti l'art. 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
Visto il D.L. n. 93 in data 27 maggio 2008, recante: "Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie";
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 13.03.2008 adottata ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 8 del soprarichiamato D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, esecutiva;

RENDE NOTO

DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2008 dovrà essere versata la seconda rata a saldo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) dovuta per l'intero anno in corso, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta può essere corrisposta:

- **a mezzo C/C POSTALE N. 23467616 INTESTATO A COMUNE DI ORTONA DEI MARSI – SERVIZIO TESORERIA I.C.I.**
- **tramite il modello F24 – Sezione I.C.I. ed altri tributi locali – indicando come codice comune "G142" e come codice tributo 3901 abitazione principale, 3903 aree fabbricabili; 3904 altri fabbricati; 3906 interessi; 3907 sanzioni.**

Tale obbligo non sussiste per coloro che, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 18, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno effettuato il versamento dell'imposta in unica soluzione nel decorso mese di giugno.

In relazione al disposto dell'art. 1 del D.L. n. 93/2008:

- 1) è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nonché le relative pertinenze;
- 2) Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo s'intende quella posseduta dal contribuente a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento ed in cui il contribuente e i suoi familiari risiedono abitualmente; ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato D.Lgs. n. 504/1992.
- 3) L'esenzione si applica anche:
 - a) a coloro che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale, in proporzione alla quota posseduta, a condizione che non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato in questo stesso comune;
 - b) alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
 - c) alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale di terzo grado con residenza nell'abitazione.

L'imposta, per l'anno corrente, per gli immobili siti nel territorio di questo comune, resta determinata applicando al valore degli immobili stessi, come definito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le aliquote di cui al prospetto che segue:

4,00 ‰	a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale: A1 abitazione di tipo signorile – A/8 abitazione in ville e A/9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici b) per le unità immobiliari possedute in Italia a titolo di proprietà o usufrutto, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato a condizione che non risultano locate
5,00 ‰	aliquota ordinaria

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PER GLI IMMOBILI POSSEDUTI DAI CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO:

- Euro 103,29 ORDINARIA

Dalla residenza comunale, li 19-11-2008

Il Responsabile del Servizio
(Rag. Paolo MACERA)